

STATUTO

**L'ANGELO CUSTODE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GALLARATE VA VIA MAGENTA 12

Numero REA: VA - 374993

Codice fiscale: 03732850122

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-09-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REPERTORIO N.RI 828/616	
STATUTO	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Art. 1 - Costituzione - denominazione - sede	
E' costituita, ai sensi della normativa vigente e, in particolare, ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera a) della legge n. 381/91 la società cooperativa sociale denominata:	
"L'ANGELO CUSTODE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA'	
LIMITATA"	
siglabile anche "L'ANGELO CUSTODE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R. L." .	
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla legge n. 381/91 e dalle altre norme di legge in materia, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.	
Si applicano in quanto compatibili le norme in tema di impresa sociale di cui al D.lgs. 112/2017.	
La Cooperativa ha sede nel Comune di GALLARATE (VA) e potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
La Cooperativa potrà aderire ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo.	
Art. 2 - Durata	
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.	
TITOLO II	
SCOPO - OGGETTO	

Art. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità di cui all'art. 45 della

Costituzione della Repubblica Italiana; la Cooperativa, costituita sulla base dei principi sanciti

dalla Legge 8.11.1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire in forma mutualistica e senza fini di

lucro l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione

lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando

nell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione dei cittadini,

attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo

2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) et p) del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e per la realizzazione dello scambio

mutualistico, i soci cooperatori, sulla base delle disposizioni di legge e delle previsioni del

regolamento interno, instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma

subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla vigente legislazione.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un

apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e in particolare, al fine del

miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi di

prestazioni fornite da lavoratori non soci.

Ai sensi dell'art. 2514 c.c., comma 1 del codice civile, e ove occorrer possa, anche ai fini

dell'art. 26 del D.lgs C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 :

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni

postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci

cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i

dividendi;

c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Il tutto, pur sempre, nei limiti e nel rispetto della normativa in materia di impresa sociale, nonché della normativa di settore vigente tempo per tempo.	
Art. 4 - Oggetto sociale	
Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, e, in particolare, la ricerca della continuità di occupazione lavorativa per i soci, la Cooperativa si propone come oggetto la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e così, in particolare:	
- offrire servizi di assistenza domiciliare e/o presso ospedali o case di cura o di riposo ad anziani e a persone che per il loro grado di inabilità, sia fisica che psichica, più o meno temporanea, non sono in grado di far fronte in modo autonomo alle esigenze di tipo domestico, igienico-sanitario, di rapporto sociale;	
- coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi, infermieristici, servizi per prestazioni specialistica, sia in proprio che in convenzione con enti pubblici e privati nonché con organizzazione dei servizi stessi, avvalendosi della collaborazione di soggetti muniti dei necessari requisiti professionali;	
- gestire centri diurni ed altre strutture di accoglienza, socializzazione, aggregazione ed animazione, quali a titolo esemplificativo: educativa territoriale, case famiglia, comunità alloggio, gruppi appartamento;	
- curare la realizzazione di case famiglie, comunità alloggio, servizi residenziali e semiresidenziali per minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi d'assistenza familiare;	
La cooperativa coordina e gestisce servizi per attività rese prevalentemente ad integrazione	

	di quelle socio assistenziali e, in via prioritaria, finalizzate alla tutela e supporto degli anziani,	
	dei minori e dei cittadini in stato di disagio psichico, fisico e sensoriale nell'ambito di	
	specifici progetti assistenziali quali, in particolare:	
	* trasporto farmaci, e materiale sanitario;	
	*servizi per l' assistenza domiciliare con personale sanitario e infermieristico;	
	- organizzare e gestione di servizi di segretariato sociale ed informagiovani;	
	- organizzare e promuovere in particolare la formazione dei propri soci attraverso corsi di	
	aggiornamento, di riqualificazione e simili, al fine di elevare il livello qualitativo delle	
	prestazioni svolte presso l'utenza; stabilire relazioni con la cittadinanza e rapporti di	
	sussidiarietà e coprogettazione con gli enti pubblici presenti sul territorio e con le scuole di	
	ogni ordine e tipo, nonché con soggetti privati, al fine di contribuire al raggiungimento degli	
	scopi sociali ed assicurare lo scambio di informazioni studi ed esperienze.	
	Alla società resta interdetto l'esercizio in proprio di ogni attività medico-chirurgica,	
	dell'attività professionale infermieristica e di riabilitazione e di qualsiasi attività comunque	
	riferibile alla esecuzione di prestazioni medico-sanitarie, medico-assistenziali e paramediche	
	che si intendano riservate e che, pertanto, dovranno e potranno essere personalmente svolte	
	esclusivamente da coloro che, a norma delle vigenti leggi, siano legalmente abilitati ed iscritti	
	nell'apposito albo professionale.	
	La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e	
	finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente	
	o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione	
	esemplificativa e non limitativa:	
	1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese,	
	anche consorzi, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al	

	solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico;	
	partecipare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali;	
	2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi, anche consortili, finalizzati a sviluppare ed	
	agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre	
	aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni	
	nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa,	
	prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni;	
	3) ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale,	
	stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto	
	sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle	
	norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico;	
	4) - aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice	
	civile.	
	Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la Cooperativa richiederà le autorizzazioni	
	necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la	
	cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.	
	Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio,	
	dell'esercizio delle attività di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi	
	delle vigenti norme in materia, delle attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi	
	professionali e di ogni altra operazione comunque vietata per le società cooperative dalle	
	vigenti e future disposizioni di legge.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 - Soci	
	Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	

	Qualora nel corso della vita della Cooperativa il numero dei Soci dovesse divenire inferiore al	
	numero minimo di legge, lo stesso dovrà essere reintegrato entro il termine di un anno,	
	trascorso il quale la società si scioglierà.	
	Possono assumere la qualifica di soci operatori coloro che, pur sempre nel rispetto del	
	principio di non discriminazione, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa,	
	possano partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio	
	ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie	
	prestazioni lavorative.	
	Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, ai	
	sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381; i soci volontari saranno iscritti in	
	apposita sezione del libro soci ed il loro numero non potrà superare i limiti previsti dalla legge.	
	Ai sensi delle vigenti norme di legge è altresì consentita l'ammissione come soci di elementi	
	tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della	
	società.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od	
	affini o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	Laddove ne ricorrano i presupposti di legge, possono essere soci persone giuridiche	
	pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività	
	delle cooperative sociali.	
	Art. 6 - Categoria speciale di soci	
	Ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, potrà essere istituita dalla cooperativa una	
	categoria speciale di soci operatori alla quale potranno essere ammesse le persone fisiche	
	interessate alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa, contribuendo in tale	

	forma al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo	
	del numero totale dei soci cooperatori.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo	
	amministrativo, al momento dell'ammissione, in relazione alle varie mansioni, in misura	
	comunque non superiore al limite massimo fissato dalla legge.	
	Al termine di tale periodo detti soci sono ammessi a godere i diritti che spettano agli altri	
	soci cooperatori.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di	
	permanenza nella categoria in parola, quali amministratori della Cooperativa sono ammessi a	
	godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi, tranne	
	per quanto riguarda il diritto di voto, a loro riservato esclusivamente nelle deliberazioni	
	relative all'approvazione del bilancio ed in quelle relative alle cariche sociali, nonché nelle	
	assemblee di modifica dello statuto.	
	Ai soci iscritti alla categoria speciale non spetta comunque l'attribuzione di ristomi nelle	
	forme di aumento del capitale sociale.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla	
	categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 3 (tre)	
	mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico,	
	allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle	
	individuate dal presente statuto:	
	a) - l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) - l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	
	d) - il mancato adeguamento agli standard produttivi.	

<i>Esclusione dalla categoria di soci</i>	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	Art. 7 - Ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta all'Organo amministrativo.	
	La domanda dovrà indicare:	
	a) - nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, domicilio e codice fiscale,	
	l'indirizzo e-mail o pec ed il numero di fax ;	
	b) - l'interesse a far parte della cooperativa;	
	c) - l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle	
	specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai	
	regolamenti interni;	
	d) - l'ammontare della quota di capitale che intende sottoscrivere;	
	e) - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i	
	regolamenti interni e di attenersi alle decisioni legalmente assunte dagli organi sociali;	
	f) - l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le	
	modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro	
	disponibile in cooperativa conforme alle leggi vigenti sulla cooperazione.	
	Oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la	
	domanda di ammissione delle persone giuridiche, società, associazioni od enti che intendono	
	essere ammessi, ricorrendo i presupposti di legge, dovrà specificare:	
	1) - la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, l'attività svolta;	
	2) - la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e la deliberazione dell'organo sociale	
	che ne ha autorizzato la presentazione.	

	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda, secondo	
	criteri non discriminatori, tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale	
	coerentemente con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura	
	degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo deve, entro 60	
	(sessanta) giorni, motivare per iscritto la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha	
	proposta può, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva	
	convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Art. 8 - Domicilio dei soci	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 (dieci) giorni dalla ricezione della	
	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. alla Cooperativa.	
	Art. 9 - Obblighi dei soci	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) - a versare, al momento dell'iscrizione sul Libro Soci in un'unica soluzione o ratealmente	
	nei termini stabiliti dall'organo amministrativo:	
	- la quota di capitale sottoscritto;	
	- l'eventuale tassa di ammissione fissata dall'organo amministrativo, a titolo di rimborso delle	
	spese di istruttoria della domanda di ammissione;	

	- il sovrapprezzo eventualmente determinato con decisione dei soci in sede di approvazione	
	del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) - ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni e/o decisioni assunte dai	
	soci e dagli altri organi sociali;	
	c) a partecipare all'attività della Società, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal	
	presente statuto per la perdita della qualità di socio;	
	d) a non aderire ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino	
	attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi	
	oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, salvo espressa autorizzazione	
	dell'organo amministrativo accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro	
	instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro	
	disponibile in cooperativa;	
	e) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, se soci	
	cooperatori, in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore	
	rapporto di lavoro instaurato.	
	f) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o	
	pregiudizievole agli interessi della Società.	
	Art. 10 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione o per causa di morte se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da	
	persona fisica.	
	Art. 11 - Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che abbia perduto i requisiti per	

	l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali o il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - instaurato con la	
	cooperativa sia cessato per qualsiasi motivo.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata A.R. alla Società. Gli	
	Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, verificando se	
	ricorrono i presupposti che a norma di legge e del presente statuto legittimano il recesso.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata	
	comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione	
	può proporre opposizione ai sensi di legge.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore ordinario e società, il recesso ha effetto con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo, salvo che la legge preveda diversamente o che l'Organo	
	amministrativo, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decida,	
	motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della dichiarazione di recesso.	
	Art. 12 - Esclusione	
	L'esclusione può essere pronunciata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti	
	dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) - che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che	
	abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) - che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo	
	statuto, dai regolamenti interni, dal rapporto mutualistico, nonché dalle decisioni e/o	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	

13 di 28

	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli
	Amministratori.
	Art. 13 - Decisioni in materia di recesso ed esclusione - Opposizione
	Le decisioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari
	mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti
	adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate al foro competente, ai
	sensi di legge.
	L'opposizione ai menzionati provvedimenti è promossa, presso il Tribunale competente, entro
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dei provvedimenti stessi, fatto salvo
	quanto già previsto dal presente statuto.
	Art. 14 - Liquidazione
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote effettivamente
	versate, eventualmente aumentate per rivalutazione o ritorno o ridotte in proporzione alle
	perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento
	del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai
	superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista
	nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai
	sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.
	Il tutto, pur sempre, nei limiti e nel rispetto della normativa in materia di impresa sociale,
	nonché della normativa di settore vigente tempo per tempo.
	Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza
	di ogni proprio eventuale credito liquido, certi ed esigibili, è effettuato entro 180 (centottanta)
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o ristorno, secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci uscenti e dei loro eredi.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione o la cessione di quota hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 17 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) - dal capitale sociale, che è variabile ed è formato :

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale	
ciascuna non inferiore ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) nè superiore ai limiti di	
legge;	
b) - dalla riserva legale formata a norma di legge e con il valore delle quote eventualmente	
non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci deceduti;	
c) - dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;	
d) - da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci e/o prevista per legge o per statuto.	
E' vietata la distribuzione di dividendi o riserve tra i soci cooperatori.	
Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né	
all'atto dello scioglimento della Società .	
Art. 18 - Vincoli sulle quote e loro alienazione	
La quota del socio cooperatore non può essere sottoposta a pegno, a sequestro, né vincolata	
a garanzia di debiti del socio cooperatore nei confronti di terzi. Il creditore particolare del	
socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del	
medesimo, ai sensi dell'art. 2537 c.c.	
La quota del socio cooperatore non può formare oggetto di diritti di usufrutto comunque di	
diritti di godimento a favore di terzi.	
La partecipazione del socio cooperatore non può essere oggetto di trasferimento per atto tra	
vivi. Spetta, conseguentemente, al socio cooperatore, a norma dell'art. 2530 ultimo comma	
c.c., il diritto di recedere liberamente dalla società, con preavviso di novanta giorni; tale	
diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano trascorsi due anni dall'ingresso	
in società del socio cooperatore in società.	
Art. 19 - Esercizio sociale - Bilancio di esercizio	
L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio	

	secondo le disposizioni di legge.	
	La Società deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni	
	del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il	
	bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti,	
	2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili, nonché della disciplina di settore	
	vigente tempo per tempo.	
	Il bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120	
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di 180	
	(centottanta) giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, da segnalarsi dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel	
	proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le previsioni normative e regolamentari	
	di settore, vigenti tempo per tempo.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) - a riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge;	
	b) - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11	
	della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura e con le modalità fissate dalla legge;	
	c) - ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti	
	dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni	
	di legge.	

In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o comunque	
detenuti dai soci cooperatori in misura superiore a quella prevista dalla normativa di settore	
applicabile.	
Art. 20 - Ristorni	
Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, come pure nella	
distribuzione dei ristorni, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.	
Lo scopo mutualistico della società si persegue mediante l'instaurazione di rapporti	
mutualistici tra la società ed i soci cooperatori, distinti ed autonomi rispetto al rapporto	
sociale.	
Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la decisione dei soci che approva il	
bilancio può destinare a favore dei soci cooperatori trattamenti economici a titolo di ristorno,	
nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme:	
- erogazione diretta;	
- aumento gratuito delle quote detenute da ciascun socio.	
Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti	
di cui sopra operato dagli amministratori.	
La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione	
alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento e comunque tenendo conto dei	
seguenti elementi:	
a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
b) la qualifica / professionalità;	
c) i compensi erogati;	
d) il tempo di permanenza nella società;	
e) la tipologia del rapporto di lavoro.	

	Il tutto, pur sempre, nei limiti e nel rispetto della normativa in materia di impresa sociale,	
	nonché della normativa di settore vigente tempo per tempo.	
	TITOLO V	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 21 - Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto,	
	nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero	
	da tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili nonché l'approvazione del bilancio	
	sociale secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge;	
	b) la nomina degli amministratori;	
	c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dell'organo di controllo;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci;	
	f) l'approvazione dei regolamenti interni e l'istituzione del prestito soci;	
	g) la nomina dei liquidatori, i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Tutte le decisioni dei soci devono comunque essere adottate mediante deliberazione	
	assembleare con metodo collegiale.	
	Art. 22 - Assemblee	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi da parte dell'Organo Amministrativo,	
	mediante avviso, inviato almeno otto giorni prima o, quanto meno, giunto a destinazione	
	almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, spedito con lettera	

	raccomandata A.R. o trasmesso con qualunque altro strumento (compresi il telefax e la posta	
	elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzato agli aventi	
	diritto al domicilio che risulta dal libro soci (intendendosi a tal fine per domicilio anche il	
	numero fax e l'indirizzo di posta elettronica comunicati dai soci alla società e debitamente	
	annotati sul detto libro soci).	
	L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo - presso la sede sociale o altrove, purché	
	in Italia - la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in	
	un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	
	amministratori ed i componenti dell'organo di controllo, se nominati, siano presenti od	
	informati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. In tale caso gli	
	amministratori e i componenti dell'organo di controllo, se nominati, che non partecipano	
	personalmente all'adunanza dovranno dichiarare per iscritto di essere informati in merito alla	
	riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa	
	discussione e deliberazione. Tale dichiarazione dovrà essere conservata agli atti della società.	
	Art. 23 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti, in	
	proprio o per delega, tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei	
	soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati	
	all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sulla fusione o sulla scissione della società, sul trasferimento	

	della sede sociale in altre località del territorio dello Stato al di fuori del comune di	
	appartenenza, oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda	
	convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza dei voti dei soci iscritti nel libro dei soci ed aventi diritto al	
	voto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, cosicché, per le	
	decisioni per le quali è richiesto un quorum costitutivo più elevato o minore, si applica il	
	disposto di legge.	
	Art. 24 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa	
	deliberazione dell'Assemblea.	
	Art. 25 - Diritto di voto - Rappresentanza in assemblea	
	Hanno diritto di voto nelle assemblee coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno	
	90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua	
	partecipazione. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da conservarsi	
	dalla società, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia amministratore o	
	componente dell'organo di controllo.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di cinque altri soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 26 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza	
	dal Vice Presidente, ove nominato; in assenza di tali soggetti, essa è presieduta dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	

	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 27 - Amministrazione	
	La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da minimo tre a	
	massimo cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.	
	L'amministrazione della cooperativa è affidata a soggetti individuati tra i soci operatori.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e	
	scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Al momento della nomina del Consiglio, in Assemblea, i soci possono nominare il Presidente	
	ed eventualmente uno o più Vice Presidenti.	
	Ove non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione, il Consiglio stesso elegge nel	
	suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.	
	Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un	
	unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.	
	Art. 28 - Poteri degli Amministratori	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione e per	
	l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati alla	
	decisione dei soci dalla legge.	
	Spetta, tra l'altro, all'organo amministrativo:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b) stendere i bilanci e le relative note integrative e relazioni di accompagnamento nel rispetto	
	di quanto indicato dalle normative vigenti;	
	c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati	
	dall'Assemblea;	

d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il	
conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo l'inquadramento e le mansioni dei	
singoli soci;	
e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;	
f) assumere e licenziare personale della Società fissandone le retribuzioni e le mansioni;	
g) dare l'adesione della Società ad organismi federali o consortili;	
h) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;	
i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che	
comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni	
di legge e dello statuto siano riservati all'Assemblea;	
l) concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli	
oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni	
con Enti pubblici.	
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione	
delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i	
soci, ad uno o più dei suoi componenti, disgiuntamente o congiuntamente tra loro, oppure ad	
un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i	
limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega .	
Art. 29 - Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia	
materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
Consiglieri o dall'organo di controllo, ove nominato.	
La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso inviato - a mezzo lettera, fax, posta	
elettronica o altra modalità comunque idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento -	

	almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti in modo che i Consiglieri ed	
	i componenti dell'organo di controllo, ove nominati, ne siano informati almeno un giorno	
	prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.	
	Art. 30 - Cessazione e sostituzione degli amministratori	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di	
	Amministrazione, gli altri provvedono ad integrare detto organo; gli amministratori così	
	nominati rimangono in carica sino alla prima assemblea dei soci, dovendosi in questa sede	
	provvedere alla loro conferma o sostituzione.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere	
	alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci	
	deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel	
	frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo,	
	ciascun socio potrà attivare la decisione dei soci per la sostituzione degli amministratori	
	venuti a mancare.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui	
	l'organo amministrativo è stato ricostituito.	
	I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle	
	riunioni del consiglio decadono dalla carica.	
	Decadono parimenti dalla carica gli amministratori che, per qualunque motivo, perdono la	
	qualità di socio.	
	Art. 31 - Compensi agli Amministratori	

	Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società	
	nell'esercizio delle loro mansioni.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori. Spetta al	
	Consiglio, sentito il parere dell'organo di controllo, ove nominato, determinare il compenso	
	dovuto agli Amministratori investiti di particolari incarichi. Gli eventuali compensi devono	
	essere calcolati in misura proporzionale alla attività svolta. Il tutto, pur sempre, nei limiti e nel	
	rispetto della normativa in materia di impresa sociale, nonché della normativa di settore	
	vigente tempo per tempo.	
	Art. 32 - Rappresentanza	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone	
	liberatorie quietanze.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al	
	Vice Presidente, ove nominato.	
	Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena	
	prova dell'assenza od impedimento del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera del Consiglio stesso,	
	potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti con l'osservanza delle	
	norme legislative vigenti al riguardo.	
	Hanno altresì la rappresentanza della cooperativa gli amministratori delegati, ove nominati,	
	nei limiti delle materie loro delegate.	
	Art. 33 - Organo di controllo	
	La società può nominare un organo di controllo o un revisore.	

	Nei casi previsti dalla legge la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria e	
	dovrà essere effettuata nei modi e nei termini stabiliti dalla legge vigente tempo per tempo.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 34 - Scioglimento	
	La società si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.	
	In caso di scioglimento della società, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più	
	liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di	
	liquidatori;	
	- a quali di essi spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- i poteri spettanti ai liquidatori.	
	Art. 35 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione	
	sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate	
	a norma di legge;	
	- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11	
	della legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	Il tutto, pur sempre, nei limiti e nel rispetto della normativa in materia di impresa sociale,	
	nonché della normativa di settore vigente tempo per tempo.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 36 - Regolamenti	

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica - per quanto attiene tra l'altro la tipologia dei rapporti di lavoro, l'organizzazione del lavoro, le modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro e il trattamento economico dei soci lavoratori - l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 37 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione del patrimonio

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 38 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile recante la "disciplina delle società cooperative", si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Marco Spinelli
Bruno Amadio
Antonio Caputo
Giuseppe



28 di 28